

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Daniele Caverzasio
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 27 giugno 2013 n. 147.13 Permessi G: vantaggi fiscali?

Signor deputato,

l'interrogazione chiede unicamente delle precisazioni in merito ad alcuni punti di una precedente risposta del Consiglio di Stato alla sua interrogazione del 28 gennaio 2013 n. 25.13 *"I frontalieri sono assunti per lavori che i ticinesi non sono più disposti a fare: una favola?"* per cui rinunciamo a nuovamente situare il contesto e ci limitiamo a rispondere alle singole domande.

1. È vero che un possessore di permesso G non è soggetto ad alcuna tassa sulla sostanza a differenza di un residente?

I possessori di un permesso G non sono illimitatamente assoggettati alle imposte sul reddito e la sostanza ai sensi dell'art. 2 LT in quanto non hanno domicilio o dimora fiscale nel Ticino. In base al diritto vigente in Svizzera, le imposte sulla sostanza mobiliare e i suoi redditi sono dovute al luogo di domicilio. Lo stesso principio è applicato anche nei rapporti intercantonali nei quali viene esteso anche al reddito del lavoro. A titolo d'esempio, un ticinese che lavora a Zurigo mantenendo il suo domicilio in Ticino non è tenuto a pagare le imposte dirette a Zurigo.

La Convenzione di doppia imposizione con l'Italia non tratta della questione anche perché in Italia, come nella maggior parte dei paesi europei, non esiste un'imposta sulla sostanza mobiliare.

2. È vero che eventuali redditi finanziari sono tassati in Italia con un'aliquota fissa del 20% mentre ad un residente viene applicata un'aliquota progressiva spesso superiore a tale percentuale?

In Italia i redditi della sostanza mobiliare vengono imposti separatamente alla fonte con un'aliquota fissa del 20%. In Svizzera essi vengono considerati assieme agli altri redditi e sono imposti in funzione dell'aliquota progressiva. L'aliquota complessiva del 20% (imposte federali cantonali e comunali) dipende dal moltiplicatore comunale. Prendendo un moltiplicatore dell'80% essa viene raggiunta con un reddito imponibile complessivo di poco superiore ai 100'000.- franchi per le persone sole e senza figli, rispettivamente di circa 150'000.- franchi per i coniugati con due figli.

3. È vero che per la fissazione dell'aliquota per un residente viene considerato il reddito globale (salario, redditi finanziari, valore locativo, ecc.) mentre per un possessore di permesso G conta solo il reddito da lavoro? È possibile che il reddito globale spesso risulti superiore al solo reddito lavorativo? A quale dei due redditi (globale o da lavoro) verrebbe probabilmente applicata un'aliquota progressiva maggiore?

Va innanzitutto precisato che l'aliquota è calcolata in funzione del reddito imponibile (al netto delle deduzioni) e non del reddito globale. Detto questo, è vero che un possessore di un permesso G

viene imposto sul reddito da lavoro all'aliquota corrispondente mentre un residente è imposto sul reddito imponibile globale che può risultare inferiore al reddito da lavoro nel caso in cui altre deduzioni (interessi passivi, perdite commerciali, ecc.) dovessero essere superiori agli altri redditi.

4. Il CdS è davvero convinto che non esistano vantaggi fiscali in relazione ai permessi G?

Il Consiglio di Stato ritiene necessario sottolineare innanzitutto la questione della sovranità in materia fiscale di cui beneficiano tutti i paesi. Non è d'altronde corretto estrapolare i soli elementi che beneficiano di un'imposizione più attenuata in Italia per poi procedere a dei paragoni sul piano complessivo.

È vero e per certi versi anche sorprendente nel contesto delle accuse di paradiso fiscale mosse alla Svizzera che la sostanza mobiliare e i suoi redditi beneficiano in Italia di condizioni impositive talvolta più favorevoli. La competenza per stabilire se imporre e a quali condizioni questi elementi spetta però unicamente all'Italia in base al diritto internazionale e alle nostre norme giuridiche interne.

Il Consiglio di Stato ribadisce che per quanto riguarda il solo elemento imponibile che sottosta alla nostra sovranità relativo ai "permessi G" (il reddito del lavoro) l'unica differenza di rilievo è quella derivante dal Protocollo aggiuntivo del 1985 all'Accordo sull'imposizione dei frontalieri il quale esclude il cumulo dei redditi per i coniugi nel caso in cui solo uno dei 2 lavori in Svizzera. Le altre differenze sono marginali e legate alla differenza (positiva o negativa) tra le deduzioni calcolate forfettariamente per i contribuenti imposti alla fonte e le spese effettive.

L'elaborazione della presente risposta ha richiesto complessivamente 3 ore lavorative ai servizi coinvolti.

Voglia accogliere, signor deputato, l'espressione della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella